



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36 del 22/04/2025

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **20:30** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
CARNOVALE TERESA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MENTO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
STIVALA DEBORAH	CONSIGLIERE	Presente
BECCIA SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
MORANDI ERNESTINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
STROPPA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE GIUSEPPE MARIO	CONSIGLIERE	Assente
CARNOVALE ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
AMENTE STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
ALBINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
DE FILIPPI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE SANDRA	CONSIGLIERE	Presente
CIOCCA VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FESTA ANTONIO .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Formica Silvia Francesca, Di Bisceglie Mattia, Puleo Antonino;

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Carnovale Teresa assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita l'Assessore Puleo ad illustrare l'argomento

all'ordine del giorno;

Prende la parola l'Assessore Puleo (come da verbale trascritto ed allegato alla presente Deliberazione);

Seguono gli interventi dei Consiglieri: Sindaco, Albini, Spendio, Russomanno;

Dichiarazione di voto:

Consigliere Spendio – Trezzano con Sandra = astensione

Consigliere Albini – Partito Democratico = astensione

Consigliere Russomanno – Fratelli D'Italia = favorevole

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale da lettura della Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la legge n. 21 del 1992 e s. m. ed i. "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la L.R. Lombardia n. 6 del 2012 e s. m. ed i. "Disciplina del settore dei trasporti";
- il d.lgs, n. 422 del 1997 e s. m. ed i. con il quale sono stati «conferiti alle regioni e agli enti locali [...] tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale in atto, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato», in attuazione della delega di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 59 del 1997;

PRESO ATTO CHE :

- l'Art. 2 c. 5 della citata L.R. n. 6/2012 ricomprende nei servizi non di linea i servizi di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- l'Art. 6 della citata L.R. n. 6/2012 demanda ai Comuni le funzioni di programmazione e regolamentazione che riguardano il rispettivo territorio per il trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO CHE il servizio di autonoleggio di veicolo con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;

CONSIDERATO che si ritiene il servizio di autonoleggio di veicolo con conducente un servizio aggiuntivo per la cittadinanza;

PRESO ATTO che è volontà di questa Amministrazione disciplinare tale specifico

servizio mediante approvazione di relativo Regolamento Comunale;

VISTO lo schema dell'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA" e ritenuto pertanto di poter procedere con l'approvazione dello stesso secondo quanto allegato;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 con i relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 08/01/2025 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027";

RICHIAMATE le variazioni, anche compensative, disposte con provvedimenti amministrativi specifici;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19 Marzo 2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al P.I.A.O. 2025/2027 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute;

Visto l'art. 42 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 6 voti di astensione (Albini, Grumelli, De Filippi, Ciocca, Volpe, Spendio) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, l'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA

RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA", il quale si compone di n. 32 articoli;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili d'Area per quanto di competenza;
4. di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente

Con n. 9 voti favorevoli, n. 6 voti di astensione (Albini, Grumelli, De Filippi, Ciocca, Volpe, Spendio) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di espletare gli atti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARNOVALE TERESA

II SEGRETARIO COMUNALE
FESTA ANTONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1. Definizione del servizio di noleggio da rimessa con conducente
- art. 2. Disciplina del servizio

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

- art. 3. Titolo per l'esercizio del servizio
- art. 4. Figure giuridiche di gestione
- art. 5. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- art. 6. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione
- art. 7. Impedimenti soggettivi
- art. 8. Contenuti del bando
- art. 9. Titoli di preferenza
- art. 10. Validità della graduatoria
- art. 11. Rilasci dell'autorizzazione
- art. 12. Rilascio delle autorizzazioni "in deroga" per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche
- art. 13. Trasferibilità dell'autorizzazione
- art. 14. Sostituzione alla guida e collaborazione familiare

TITOLO III - NORME PER L'ESERCIZIO

- art. 15. Condizioni di esercizio
- art. 16. Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza
- art. 17. Inizio del servizio
- art. 18. Obblighi generali per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente

TITOLO IV - NORME DI SERVIZIO

- art. 19. Doveri generali dei conducenti in servizio
- art. 20. Comportamento dei conducenti in servizio
- art. 21. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio
- art. 22. Atti vietati agli utenti del servizio
- art. 23. Reclami

TITOLO V - INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- art. 24. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione
- art. 25. Richiamo
- art. 26. Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione
- art. 27. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare
- art. 28. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'autonoleggio
- art. 29. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio
- art. 30. Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 31. Abrogazioni
- art. 32. Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizione del servizio di noleggio da rimessa con conducente.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementari e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati in modo continuativo o periodico, su itineranti e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozza, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
3. Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (autonoleggio) ai sensi della legge 21/1992 e ss.mm.ii. e della legge regionale 6/2012, esercitato per il trasporto di persone.
4. Il servizio di autonoleggio di veicolo con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
5. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse situate sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio.
6. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
7. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2. Disciplina del servizio

1. Il contingente degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente assegnato al Comune di Trezzano sul Naviglio viene stabilito dagli Enti territorialmente competenti.
2. Non rientrano nel contingente indicato al precedente comma 1, le eventuali autorizzazioni "in deroga" rilasciate ai sensi dell'art. 14 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., per il "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche".
3. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

Art. 3. Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è subordinato al rilascio da parte del Comune a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione.
3. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Art. 4. Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme societarie previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, lett. b), comma 2 della legge 21/1992 e ss.mm.ii..
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune e copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente

Regolamento ed esente da impedimenti soggettivi. Qualora per l'esercizio del servizio di autonoleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate alle singole persone fisiche in qualità di legali rappresentanti della persona giuridica.

3. Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 6. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. per le persone fisiche:

- a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente;
- b) per gli stranieri di cui alla lettera a) è necessario dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito deve essere comprovato mediante autocertificazione;
- c) avere un'età non superiore ai 55 anni;
- d) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente;
- e) avere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia in cui ricade il territorio del Comune, previa comunicazione ai Comuni predetti. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio;
- f) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii.;
- g) essere esenti dagli impedimenti soggettivi del presente Regolamento;
- h) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da Amministrazioni Comunali diverse;
- i) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune o acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell'art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata;
- l) essere iscritti alla Camera di Commercio competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.;

2. per le persone giuridiche: a) avere la sede principale nella Città Metropolitana di Milano; b) essere iscritte alla Camera di Commercio competente per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.;

3. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui al presente Regolamento.

Art. 7. Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 8. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) requisiti di partecipazione;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) elencazione dei titoli di preferenza;
- e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f) rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 9. Titoli di preferenza

- 1. A parità di punteggio, i titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. valutabili secondo i criteri di massima riportati nel bando di concorso sono:
 - a) essere stato dipendente di un'impresa di autonoleggio con conducente, ovvero avere esercitato servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida ai sensi dell'art. 6 della legge n° 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n° 21/1992 e ss.mm.ii.;
 - b) la disponibilità di veicoli da adibire al servizio a basso grado di inquinamento (a titolo esemplificativo auto elettriche o ibride).

Art. 10. Validità della graduatoria

- 1. In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
- 2. I posti d'organico che si rendono vacanti o le nuove licenze concesse nel corso del triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 12. Rilascio delle autorizzazioni "in deroga" per trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 295/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal codice della strada, il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciate "in deroga" non deve superare il 50% del numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale;
 - b) per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
3. per il rilascio delle autorizzazioni "in deroga" si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura della stessa;
4. gli intestatari sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 13. Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/1992 e ss.mm.ii.:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

- c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri soggetti designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti prescritti.
 3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.
 5. L'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.

Art. 14. Sostituzione alla guida e collaboratore familiare

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali prevista dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il Rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, può avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del Codice civile, in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.
4. Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'istituto della sostituzione alla guida o della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il sostituto o il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, indicando, inoltre, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

TITOLO III - NORME PER L'ESERCIZIO

Art. 15. Condizioni di esercizio

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un dipendente, da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 16. Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente la propria sede, la propria residenza e l'ubicazione delle autorimesse presso le quali devono stazionare i veicoli.
2. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia in cui ricade il territorio del Comune, previa comunicazione ai Comuni predetti.
3. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
4. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni.

Art. 17. Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo.
2. Nel caso di trasferimento dell'autorizzazione a causa di morte, il subentrante deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dal decesso del titolare, che deve essere comunicato al Comune entro 90 giorni.
3. Tali termini possono essere prorogati, a cura dell'ufficio, per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 18. Obblighi generali per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di autonoleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di

autonoleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3 della L. 21/1992 e ss.mm.ii., con ritorno alle stesse.

2. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia in cui ricade il territorio del comune.
3. Nel servizio di autonoleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - § targa del veicolo;
 - § nome e cognome del conducente;
 - § data, luogo, e chilometri di partenza e arrivo;
 - § orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - § dati del fruitore del servizio.
5. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa già prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno del territorio della Città metropolitana di Milano.
6. Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente devono:
 - a) avere idoneità e agibilità ed almeno tre sportelli laterali, con almeno 5 posti, compreso quello del conducente;
 - b) essere omologate per non più di otto posti per passeggeri;
 - c) essere dotati di un contachilometri generale e parziale;
 - d) essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata;
 - e) essere provvisti dell'autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
7. Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente devono essere contraddistinti:
 - a) all'interno da un contrassegno collocato sul parabrezza anteriore;
 - b) all'esterno da apposita targa inamovibile collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo entrambi riportanti la scritta "Noleggio con conducente" - "N.C.C.", lo stemma e la scritta "Comune di Trezzano sul Naviglio".

TITOLO IV - NORME DI SERVIZIO

Art. 19. Doveri generali dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio debbono:

- a) tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, e l'autorizzazione comunale;

- b) tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- c) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- d) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni in materia;
- e) adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D.lgs. 81/2008 in materia di controllo antialcol e sostanze psicotrope.

Art. 20. Comportamento dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio debbono:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) indossare in servizio abiti decorosi;
- c) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- d) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al Sindaco del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni del Codice civile;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.

Art. 21. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio

1. Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- d) fumare nell'autoveicolo;
- e) consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

Art. 22. Atti vietati agli utenti del servizio

1. È vietato agli utenti del servizio:

- a) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- b) compiere atti contrari alla decenza;

- c) fare schiamazzi o rumori molesti;
- d) fumare nell'autoveicolo;
- e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- f) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 23. Reclami

1. Eventuali reclami da parte dei clienti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro novanta (90) giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'Ufficio comunale competente provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'adozione degli eventuali provvedimenti in merito e li gestisce secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

TITOLO V - INFRAZIONI E SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 24. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 85 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e le sanzioni accessorie previste agli art. 25, art. 26, art. 28 e 29 del presente Regolamento. Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11-bis della legge 21/1992 e ss.mm.ii.
2. Costituiscono oggetto di procedimento disciplinare tutti i fatti inerenti lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:
 - a) segnalati dagli organi di polizia, e/o controllo;
 - b) segnalati dagli utenti entro 90 giorni dall'evento stesso.
3. Le violazioni compiute dai soggetti responsabili, danno luogo, secondo la gravità di appartenenza dell'infrazione stessa (classi di gravità), all'applicazione delle seguenti sanzioni:

CLASSE	SANZIONE ACCESSORIA
Classe 1	Richiamo
Classe 2	Sospensione da 1 a 7 giorni
Classe 3	Sospensione da 7 a 30 giorni
Classe 4	Sospensione da 30 a 90 giorni

4. In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall'irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del 50% con arrotondamento all'eccesso.
5. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.

Art. 25. Richiamo

1. Il richiamo nei confronti dell'operatore è disposto nei seguenti casi:
 - a) inosservanza caratteristiche degli autoveicoli in circolazione di cui all'art 18;
 - b) effettuazione servizio senza autorizzazione a bordo di cui all'art. 19, lettera a);
 - c) inottemperanza comunicazione delle modifiche di cui all'art. 16;
 - d) mancanza di abbigliamento decoroso di cui all'art. 20, lettera c);
 - e) inottemperanza a quanto disposto all'art. 20, lettera e),

- f) mancata esposizione delle condizioni tariffarie praticate di cui all'art. 20 lettera i);
- g) comportamento scorretto nei riguardi dell'utenza di cui all'art. 19 lettera d) ;

Art. 26. Sospensione dell'autorizzazione e classi di sospensione

1. L'ufficio comunale competente sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità dell'inadempimento commesso ed alla recidiva, l'autorizzazione di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi di gravità di seguito individuate.
2. Nel caso in cui la sanzione applicata comporti il provvedimento di sospensione, il destinatario dello stesso dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio comunale competente l'autorizzazione di esercizio, che verrà trattenuta per l'intero periodo specificato nel provvedimento.
3. In caso di sospensione dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Trezzano sul Naviglio al titolare, all'erede, al collaboratore, all'assegnatario o al sostituto alla guida.
4. Gravità di appartenenza dell'infrazione (classi di gravità):

CLASSE 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) attivazione irregolare della sostituzione alla guida e/o della collaborazione familiare di cui di cui all'art. 14;
- b) guida con conducenti irregolari;
- c) esposizione irregolare della targa di cui all'art. 18, punto 9;
- d) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo al quale siano stati riscontrati danni riparabili;
- f) inottemperanza a quanto disposto all'art. 19, lettera c);
- g) inottemperanza agli ordini ed alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 19, lettera e);
- h) mancata predisposizione di servizio sostitutivo di cui all'art. 20, lettera f);
- i) trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all'art. art. 21, lettera b);
- j) inosservanza del divieto di fumare di cui all'art. 21, lettera d);
- k) inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all'art. 21, lettera e).

CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) guida con conducenti irregolari sprovvisti del requisito di cui all'art. 3, comma 1;
- b) manomissione del contachilometri di cui all'art. 18, comma 8, lettera c);
- c) inottemperanza a quanto disposto all'art. 19, lettera f);
- d) interruzione di servizio di cui all'art. 21, lettera a);
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all'art. 21, lettera c).

CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:

- a) inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore di cui all'art. 16, comma 2;
- b) inottemperanza al divieto di ubicare la sede operativa del vettore al di fuori dal Comune di Trezzano sul Naviglio;

Art. 27. Definizione ed estinzione del procedimento disciplinare

1. Sulla base del verbale di contravvenzione emesso dagli organi di controllo o dell'esposto ricevuto dai clienti l'ufficio comunale competente provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento, da redigersi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., mediante comunicazione personale al titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitando contestualmente lo stesso a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.
2. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio comunale competente definisce il procedimento disciplinare: a) entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti di cui al punto 2; b) entro 120 giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma 1, nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente; applicando le sanzioni pecuniarie ed accessorie riconducibili al caso.
4. Le sanzioni pecuniarie verranno irrogate dal Comando della Polizia Locale; i richiami e i provvedimenti di sospensione verranno emessi dall'Ufficio comunale competente.
5. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio comunale competente dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta all'interessato.

Art. 28. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio

1. La autorizzazione comunale di esercizio può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per mancata ottemperanza del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi;
 - b) per mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previsto dall'art. 13;
 - c) per aver riportato nell'ultimo quinquennio la sospensione dell'autorizzazione di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni;
 - d) quando il titolare non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente.

Art. 29. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di autonoleggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura decade oltre che nei casi di decesso dell'intestatario e nei casi di mancato inizio del servizio, così come disposto dall'art. 17 del presente Regolamento, anche nei seguenti casi:
 - a) per perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all'art. 3, comma 1;
 - b) per la perdita dei requisiti in capo al titolare di cui all'art. 6, lettere c), d) e f).

Art. 30. Procedura ed effetti della revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione di esercizio servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura, di cui all'art. 28 e all'art. 29 del presente Regolamento, sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con contestuale assegnazione del termine di 30 giorni per consentire all'interessato di regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari.
2. L'autorizzazione comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
3. In caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Trezzano sul Naviglio al titolare, all'erede, al collaboratore, all'assegnatario o al sostituto alla guida.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31. Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 32. Norma di rinvio

La disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura prevista dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni contenute nella L. 21/1992 e ss.mm.ii. e della legge regionale 6/2012 e ss.mm.

Punto n. 2 - Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Passiamo al successivo punto, punto 2, "**Delibera di Consiglio 2025/1175 - Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura**". La parola all'Assessore Puleo, prego.

L'Assessore Puleo: Sì, grazie. Questa delibera è stata presentata semplicemente per un fatto propositivo dal punto di vista politico, ovverosia creare, anche se in termini minimi, ulteriori possibilità di impresa e nel contempo, se possibile, offrire ulteriori possibilità di mobilità anche ai cittadini trezzanesi, perché soprattutto per l'estensione verso il Nord-Ovest e in previsione anche delle Olimpiadi qualunque forma di mobilità che possa essere presente sul territorio anche per rinforzare l'offerta alberghiera per quello che saranno le Olimpiadi e tutto il resto, la vediamo in modo positivo. Il regolamento è stato elaborato dai tecnici, ovviamente, nel rispetto di tutte le normative vigenti e anche mi pare che in Commissione si sia discusso anche della normativa sul punto della famosa sede di rientro delle macchine, perché la licenza NCC è subordinata al fatto che dopo la corsa che viene effettuata ci sia il rientro alla propria sede e là è stato un po' un alternarsi di normative, vincoli di libertà di impresa per cui si è visto che il panorama offre la possibilità anche ad aziende esterne a Trezzano, in presenza di un punto di rientro eventualmente collocato nella nostra città, possano partecipare. Sì, sono dei limiti che probabilmente sconsiglierebbero di fare questo, ma noi non la vediamo da questo punto di vista, per cui potrei dire, perché no, abbiamo questa possibilità, due licenze non cambiano la vita ma possono essere un qualcosa che creano un piccolo movimento. Questa è quella riflessione di Giunta, politica che abbiamo fatto, ovviamente abbiamo lasciato ai tecnici il compito di redigere questo regolamento, che poi mi pare sia stato anche affrontato appositamente in Commissione. Per cui questa è la presentazione della delibera e, ovviamente, dal punto di vista tecnico non sono in grado di rispondere così come lo può fare il funzionario, grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Assessore Puleo. Prego Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Grazie Presidente. No, volevo ringraziare l'Assessore Puleo e l'Ufficio Tecnico che hanno lavorato al regolamento e soprattutto, come avevo risposto prima durante il question time, è un regolamento prodromico poi all'esecuzione di un bando per assegnare queste licenze ed è una cosa a cui tengo particolarmente perché, oltre a essere la possibilità di lavoro per due licenze, quindi per due persone sostanzialmente, è anche un maggiore servizio alla nostra cittadinanza e a tutti gli usufruttori di questo servizio, quindi ritengo che sia una cosa utile e la sua approvazione è sicuramente un ritorno positivo per la nostra città. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, la parola al Consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Mi stavo strozzando, vi sarebbe piaciuto? E invece no! Buonasera, Assessore Puleo, è un piacere vedere lei e il Sindaco stasera perché in Commissione c'è mancata la parte politica. Il Consigliere Russomanno ha provato a sostituirvi, tuttavia avere il perché di questa scelta per noi era importante, lo abbiamo chiesto in Commissione. In Commissione avevo fatto altre due o tre domande alle quali onestamente speravo di avere una risposta questa sera e quindi in qualche modo almeno quelle principali le ripropongo, nel senso che condivido nel momento in cui si creano le opportunità di fare impresa o di creare anche piccole opportunità lavorative, perché no, lo abbiamo fatto nel 2024 con le licenze dei taxi, era una proposta di Forza Italia quella mozione non era neanche una proposta nostra, per cui assolutamente

volentieri. La domanda che avevo fatto e alla quale non ho risposta perché, se non ricordo male, l'ingegner Tosi ci aveva risposto "se succederà la gestiremo", ma mi piaceva poco, era la seguente: al momento noi non abbiamo un regolamento che regoli come vengono date queste autorizzazioni NCC, quindi la mia domanda è ma ad oggi su Trezzano esistono delle autorizzazioni NCC? Perché? Perché se con questo regolamento ne possiamo dare solo due e per assurdo già ce ne fossero operative quattro avremmo l'effetto contrario. Quei due che non possono essere... avendone due gli altri due potrebbe essere che la perdano questa autorizzazione perché ne diamo due. Quindi la mia domanda è: quante ce ne sono oggi su Trezzano? Se ci sono, magari sono zero e siamo a posto. Poi mi sono un po' informato in giro e mi è capitato sotto gli occhi, ad esempio, il regolamento del Comune di Nerviano, che è qua vicino a noi, del quale mi hanno colpito un paio di cose che vorrei mettere all'attenzione del Consiglio, da una parte la composizione del nucleo valutativo per la definizione delle licenze, nel nostro regolamento, se non ho capito male, sarà un nucleo esclusivamente tecnico, là coinvolgono anche il Consiglio Comunale, dando una nomina di un eventuale commissario alla minoranza e uno alla maggioranza, potrebbe essere interessante; ma soprattutto inseriscono una norma che non mi dispiace, cioè l'autorizzazione all'NCC è eterna, nel senso che anche se l'autorizzato dovesse defungere viene passato ai posteri fino a più lunga sentenza, che è terrificante, è la norma che lo prevede, benissimo. Detto questo, si può comunque ipotizzare una sorta di monitoraggio, nel senso che, per esempio, il Comune di Nerviano richiede che periodicamente, loro dicono annualmente, forse è pure troppo, vengano riproposti tutti i documenti che definiscano che esistono le condizioni, perché questo autorizzando possa avere la licenza NCC perché per qualunque motivo, dal ritiro della patente a mille problemi durante lo svolgersi della sua attività, potrebbe non essere più aderente a quelle che sono le nostre richieste, per cui sarebbe secondo me opportuno che periodicamente venissero riviste. E poi mi chiedevo chi sarà il soggetto deputato alla verifica di quanto previsto dall'articolo 18, che sono tutti i controlli previsti. Queste sono alcune domande, poi farò i miei ragionamenti. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Albini. Prego Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Posso risponderle io, Consigliere Albini. Per quanto riguarda le attuali licenze attive NCC non ci sono attualmente licenze attive, come Comune di Trezzano è zero. Possiamo, tramite questo regolamento, attivare queste due e, se non ricordo male, dalla normativa regionale potremmo anche farne attivare una terza dedicata esclusivamente o comunque in predominanza al trasporto dei disabili, quindi volendo possono essere considerate come tre licenze. La questione del verificare i requisiti in corso d'opera, allora diciamo che lei ha detto "la licenza è eterna", è eterna come sono eterne altre tipologie di licenze di altre attività, come, non so, ad esempio quella del taxi, quella della farmacia, quella dell'edicola, è ovvio che nel momento in cui la licenza viene, per così dire, messa a bando, nel caso della NCC e dei taxi dal Comune, quella delle farmacie viene emessa dalla Regione, perché poi ognuno ha i suoi organi da cui dipendono, è ovvio che nel momento in cui vengono assegnate, diciamo, vengono immesse per così dire, tra virgolette, nel mercato e poi una volta che sono state emesse, certo, c'è un'organizzazione, un ente che regola e controlla, perché comunque tutte queste licenze vengono controllate per il rispetto della normativa, ma nel momento in cui sono immesse nel mercato poi vi restano, sappiamo tutti licenze taxi, farmacie, edicole, NCC, sono tutte licenze che poi nel rispetto delle loro regole possono essere cedute, a meno che possessore per qualsiasi motivo non decide di cederla ma decide di restituirla all'Ente, allora ritornano nella disponibilità dell'Ente e possono essere rimesse a bando. Queste cose, ad esempio, con licenze che hanno un certo valore come quelle dei taxi o delle farmacie difficilmente succede che ritornino indietro, l'NCC che tutto sommato hanno un valore minore rispetto a queste a volte può capitare che vengano restituite al Comune, quindi poi dopo il Comune se le ritrovi nella disponibilità per poterle riassegnare. Quindi questo è quello che le posso dire, Consigliere.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco.

L'Assessore Puleo: Posso completare un attimo? Volevo completare un attimo il discorso del quadro normativo su cui ci muoviamo. Ovviamente noi abbiamo cercato sin dall'inizio come Amministrazione di dare uno strumento al Sindaco, all'Amministrazione per poter verificare tutto ciò che poi viene fatto e se questo risponde a tutti i requisiti, alle richieste e alla progettualità. Ovviamente lo strumento normativo, perché parlo come Assessore di parte, è la Polizia Locale in tutte le sue sfaccettature. Quindi anticipo forse un po' probabilmente quello che vorrà chiedere il Consigliere Albini, il fatto che vengano effettuati determinati controlli, si parlava di ritiro patente, si parlava di altre cose, ovviamente lo strumento dell'Amministrazione è la Polizia Locale perché in presenza di gravi omissioni o gravi lesioni al rispetto del regolamento può essere anche iniziata una procedura per la revoca della licenza. Quindi questo è ovvio, viene tenuto sempre sotto controllo. Quindi non so se Nerviano, facevamo riferimento al Comune di Nerviano che organizza, dice si fa semplicemente dare la documentazione, io direi approfonditamente, anche perché la Polizia Locale ha un accesso alle banche dati, vedere se per caso gli autisti, quelli che sono impiegati come NCC, magari hanno dei precedenti per sospensione della patente per fatti alcolici, per uso di sostanze o altro alla guida, perché questi sono oramai elementi facilmente riscontrabili. E comunque, ripeto, le licenze che vengono poi concesse con queste finalità non è che le abbandoniamo a se stesse, saranno oggetto sempre di attenzione. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Assessore Puleo. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Spendio.

Il Consigliere Spendio: Sì, grazie Presidente, molto brevemente. Io confermo la sensazione che sia una proposta in sé buona, no? Perché si pensa ad un ampliamento per i cittadini in ordine al trasporto. Diciamo che sulle motivazioni qualche limite l'abbiamo riscontrato in Commissione, forse perché non c'era l'Assessore in Commissione, ma, dico, comunque abbiamo riscontrato qualche limite nella Commissione ma anche su una cosa che, secondo me, ha cittadinanza, cioè, il fatto di quanto è reale questa esigenza. Tipo, uno diceva "di solito propongo di fare sta roba qua perché i dati statistici, che ne so, dicono questo, per cui può essere utile che ci sia una roba...", questo per dire uno degli aspetti che sono mancati, ecco, per quello che parlo di limiti che sono emersi in Commissione ma devo dire onestamente che sono stati evidenziati non con il carattere ostativo che è venuto fuori, ma proprio di approfondimento e almeno io personalmente non è che sono uscito molto convinto. Cioè, ho tirato questa conclusione e faccio anche la dichiarazione di voto, l'esigenza alla fine è emersa o almeno io l'ho percepita come leggera, anche il riferimento normativo è piuttosto datato perché si è parlato di discipline un po' vecchie, più che altro si tratterà, perché di questo sicuramente si tratterà, di aggiornarlo con le nuove magari disposizioni a seguito di sentenze, di cose che già conosciamo. Quindi il riferimento normativo è datato, l'offerta numerica è limitata, anche per ragioni che sono state già espresse, sembra quasi che, come dire, è venuta questa idea, diciamo così, è un'idea buona, la porto avanti e la faccio. Va bene, non c'è nulla di male, ecco, però questo mi porta a orientarci su un voto di astensione, ma semplicemente con queste argomentazioni eh, poi, come dire, ognuno poi fa le valutazioni che ritiene di fare, quindi vi ringrazio, ecco, l'approfondimento per me è stato utile comunque.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Consigliere. Prego Assessore.

L'Assessore Puleo: Raffronti dovuti, purtroppo, alla mia assenza in Commissione. Volevo dire la riflessione su cui è nata, perché ovviamente essendo Assessore anche al Commercio e alle Attività Produttive ho notato una cosa, la nostra offerta alberghiera non è che sia eccessiva, però due-tre alberghi li abbiamo, in particolare abbiamo il Best Western, abbiamo un ingresso dell'Hotel 2000 all'entrata e ho notato che in occasione di manifestazioni di congressualità o di altro noi abbiamo le navette, perché l'NCC caratteristicamente non è che si caratterizza, perché è una macchina con un tassista per mettere le due-tre persone e andare, di solito si parla dei minivan otto-dieci posti con degli spostamenti e questa è praticamente una piccola, ripeto, una piccola impresa che abbiamo concesso anche al vicinato. E ritorno alla

domanda che vi avevo fatto, perché no? Se è possibile, ma purtroppo quel lacciolo non lo possiamo mettere, sarebbe bello poter dire solo Trezzano, purtroppo non è così, quello che l'NCC deve avere è semplicemente la base di fermata.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Assessore Puleo. Prego, Consigliere Russomanno.

Il Consigliere Russomanno: Grazie Presidente. Ma in effetti a Trezzano non esistono ma esistono, perché quelli che lavorano sul territorio, Mimmo, sono concessioni rilasciate dai comuni limitrofi. Io ne conosco tre o quattro che hanno la macchina NCC, rilasciata a Cesano e Corsico. Perché allora non rilasciarli noi e facciamo lavorare i trezzanesi? Poi il regolamento prevede una graduatoria, quindi una volta che si fa il bando magari poi avremo altra possibilità di darne ancora qualcun'altra, abbiamo già il regolamento, abbiamo già la graduatoria in atto, quindi abbiamo possibilità di far lavorare i nostri cittadini e non far venire quelli di Cesano e Corsico sul territorio nostro per lavorare. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Russomanno. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Grazie Presidente. Allora, va da sé che la possibilità di concedere licenze per creare nuove opportunità di lavoro è da prendere tendenzialmente in maniera positiva, l'ho già detto prima. In Commissione abbiamo richiesto che ci venisse presentata un po' la motivazione politica di questa scelta e i dati che sottendono questa scelta perché mancavano, come ho detto prima, sia L'assessore che il Sindaco che lo ha delegato. Qualcosa di più, questa sera ci è stato detto, anche se mi appare come sotto questa scelta ci sia semplicemente il perché no, che è un punto di partenza, comunque è una scelta, una scelta vostra, metterci contro a questa scelta che potrebbe creare impresa ovviamente non ce la sentiamo, tuttavia la lasciamo a voi, proprio perché le motivazioni che la sottendono appaiono un po' leggere, la mancanza di dati chiari che possano delineare un po' l'impatto che tale scelta avrà su chi già lavora nel settore, fortunatamente non ci sono gli NCC, ci sono le licenze taxi, queste due più o meno devo approfondire anch'io perché la dottoressa Ali allora mi disse una cosa completamente diversa, magari si sono modificate le norme nel tempo e quindi quali potrebbero essere le conseguenze su questo mercato? Magari buone, avrete fatto un'ottima scelta, magari meno buone. Proprio per questo il voto del Partito Democratico sarà di astensione.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Albini. Se non ci sono altre dichiarazioni... Prego, Consigliere Russomanno.

Il Consigliere Russomanno: Grazie Presidente. Fratelli d'Italia, proprio per le motivazioni espresse dal Sindaco, dall'Assessore, dal sottoscritto, il nostro voto è un voto favorevole. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Russomanno. Procediamo al voto. "Il Consiglio delibera di prendere atto di quanto illustrato in premessa; di approvare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 267/2000 l'allegato Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura, il quale si compone di numero 32 articoli; di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili d'area per quanto di competenza; di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.". Con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti il Consiglio approva. Si vota ora per l'immediata eseguibilità. Con 9 voti favorevoli, 0 contrarie e 6 astenuti il Consiglio approva l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2025 / 1175
AREA SERVIZI TECNICI E TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/04/2025

IL FUNZIONARIO
TOSI JVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 22/04/2025

Area AREA SERVIZI TECNICI E TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 07/05/2025 al 22/05/2025

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 23/05/2025

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)